

ORDINANZA 1/2014

NORME E PROCEDURE PER L'ACCESSO NELL' AREA AEROPORTUALE DELL'AEROPORTO DI FANO

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Ancona-Pescara

- VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 300/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il Regolamento (CE) n. 2320/2002;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 185/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;
- VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 luglio 2009 che individua l'ENAC quale "Autorità per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'Aviazione Civile";
- VISTA la Disposizione n. 11/DG del 19 marzo 2012 del Direttore Generale dell'ENAC che approva e rende esecutivo nonché immediatamente applicabile il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) Ed. 1 del 24 febbraio 2012;
- VISTA La Circolare Enac Sec 06 "Programma per la sicurezza degli aeroporti minori e delle aree delimitate" del 15/05/2013;
- VISTO Il Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Fano del 29/12/2011 adottato con Ordinanza 9/2011;
- CONSIDERATA la necessità di disciplinare le procedure di accesso nelle aree aeroportuali presso l'aeroporto di Fano;
- SENTITO il Comitato di Sicurezza Aeroportuale del 31 ottobre 2013;



ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto di Fano.

Art. 2 Definizioni

“*Area di Manovra*”: la parte di aeroporto destinata esclusivamente al decollo, all'atterraggio ed al rullaggio dei velivoli. Sono esclusi i piazzali di sosta destinati agli aeromobili.

“*Area di Movimento*”: la parte di aeroporto destinata al decollo, all'atterraggio ed al movimento al suolo degli aeromobili, comprendente l'area di manovra e i piazzali.

“*Area Lato Citta' (land side)*”: area dell'Aeroporto che non comprende l'air side e che include tutte le altre aree regolamentate in accordo alla presente Ordinanza;

“*Area Lato Volo (air side)*”: area di movimento dell'Aeroporto, aerostazione e fabbricati il cui accesso è controllato.

“*Area Sterile*”: Area lato volo di un aeroporto (air side), il cui accesso oltre ad essere controllato è soggetto ad ulteriori misure di sicurezza.

“*Autorità Competente*”: per tutti i punti del Regolamento 300/2008 e del Regolamento 185/2010 dove è indicato il termine “Autorità Competente” è da intendersi riferirsi all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile così come previsto dal DM 21/07/2009;

“*Aviazione Generale*”: comprende tutte le attività di volo diverse dal trasporto pubblico di linea (es. i servizi di lavoro aereo, scuola di pilotaggio, turismo ed affari, etc.).

“*Operatore*”: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in operazioni di trasporto aereo;

“*Soggetto*”: persona, organizzazione o impresa diversa da un operatore;

“*Tesserino di Ingresso Aeroportuale (TIA)*”: titolo che consente l'accesso alle aree sterili, per persone e automezzi, di breve o lungo termine.

“*Varchi di Sicurezza* varco per l'accesso in area sterile.

Art. 3 Aree sterili

1. Nell'aeroporto sono da considerarsi aree sterili tutta la parte air side, area lato volo (ad es. i piazzali aa/mm, raccordi, pista, zona hangar-).(Allegato 1).
2. Le persone autorizzate ad interessare l'area di manovra dovranno essere munite di apposito apparato radio ricetrasmittente sintonizzato sulla frequenza 119.650 Mhz ed essere in contatto con la società Fanum Fortuane, titolare di licenza di stazione radio per ricevere le necessarie istruzioni/autorizzazioni.



Art. 4

Varchi di accesso e responsabilità dei gestori

1. L'accesso in air side è consentito solo dai seguenti varchi (Allegato 1):
 - un varco pedonale ed uno carrabile gestiti dalla Società Fanum Fortunae;
 - un varco misto (pedonale e carrabile) gestito da A.S.D. Yakitalia;
 - un varco misto (pedonale e carrabile) gestito da A. S. D. Alimarche;

L'accesso in air side dai due varchi pedonali presso gli hangar della Fanum Fortunae è riservato esclusivamente agli Operatori degli hangar muniti di Tesserino d'ingresso aeroportuale (es. proprietari o esercenti aeromobili hangarati, manutentori etc.)

I quattro cancelli di emergenza sono gestiti dalla società Fanum Fortunae e utilizzabili solo in caso di emergenza.

I varchi d'accesso, quando non operativi, devono essere protetti con barriere fisiche in modo da impedire l'accesso.
2. Ciascun gestore del varco deve redigere una scheda che descriva, in modo conciso, gli elementi e precauzioni di sicurezza adottate e le responsabilità interne da sottoporre alla Direzione Aeroportuale Ancona-Pescara.
3. Il Soggetto che gestisce il varco di accesso in air side deve nominare un Responsabile security che dovrà predisporre e tenere aggiornato:
 - l'elenco del personale accreditato dalla Direzione aeroportuale per l'accesso in area airside e che sarà quindi munito di tesserino d'ingresso aeroportuale (TIA);
 - il "giornale degli accessi" su cui riportare gli estremi identificativi, la data e l'ora di ingresso e uscita di eventuali visitatori e il nominativo dell'accompagnatore.
4. I Responsabili Security dovranno assicurarsi che i cancelli di accesso in area air side siano chiusi dopo il loro utilizzo.
5. Il nominativo dei vari Responsabili Security dovrà essere comunicato alla Direzione Aeroportuale di Ancona/Pescara. Gli elenchi e i "giornali di accessi" di cui sopra dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, del personale dell'ENAC e delle Forze dell'Ordine.

Art. 5

Accesso delle persone

1. Possono accedere, attraverso i varchi di accesso alle aree sterili dell'aeroporto le seguenti categorie di persone:
 - a) Personale munito di TIA;
 - b) Visitatori scortati da personale munito di TIA;



- c) Personale ENAC, muniti di tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Ente;
- a) Forze dell'Ordine, muniti di tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Ente;
- b) Personale dell'Agenzia delle Dogane, muniti di tessera personale di riconoscimento rilasciata dalla medesima Agenzia;
- c) Funzionari dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo, muniti di tessera personale di riconoscimento rilasciata dalla medesima Agenzia;
- d) Personale degli Enti interessati alle emergenze.

Art. 6
Tesserini di ingresso in aeroporto (TIA)
Tipologia e caratteristiche

1. I tesserini di ingresso in aeroporto, autorizzati dal Direttore Aeroportuale, sono predisposti e rilasciati dalla società Fanum Fortunae ed hanno validità massima quinquennale dalla data di emissione. Alla scadenza, il tesserino sarà rinnovato previa verifica del mantenimento e/o sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del nuovo tesserino (Allegato 2).
2. I tesserini di ingresso in aeroporto sono contraddistinti:
 - dal colore BIANCO;
 - sul fronte è riportato il logo dell'ENAC e della società Fanum Fortunae, il numero e la data di scadenza;
 - sul retro sono riportati i dati identificativi del titolare e la data di emissione.

Art. 7
Tesserini di ingresso in aeroporto (TIA)
Modalità e requisiti per il rilascio/rinnovo

1. La richiesta di rilascio del tesserino d'ingresso in aeroporto di cui al precedente articolo 6 deve essere effettuata dagli Operatori/Soggetti/Associazioni presenti in aeroporto per il proprio personale.
2. La richiesta, formulata con apposita istanza, deve essere inoltrata alla Direzione Aeroportuale Ancona-Pescara con almeno 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere:
 - a) il nominativo o la lista dei nominativi dei soggetti per i quali si chiede il tesserino;
 - b) i dati anagrafici di ogni soggetto interessato;
 - c) fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità di ogni singolo soggetto;
3. La Società Fanum Fortunae, ricevuto il Nulla Osta da ENAC DA procede alla produzione del tesserino d'ingresso in aeroporto.



4. Tutti i gestori dei varchi il cui accesso prevede l'utilizzo di un badge magnetico per l'accesso in air side devono rilasciare il badge, su richiesta, ai possessori di TIA autorizzati dalla DA e al personale di cui all'art.5 che intendono utilizzare quel varco.
5. Il badge per gli Enti di Stato sono rilasciati a titolo gratuito.

Art. 8 **Accesso con scorta**

1. Le persone non titolari di un tesserino di accesso (TIA) devono essere costantemente scortate.
2. La scorta deve essere fornita dal personale dell'Associazione/Operatore/Soggetto nel cui interesse avviene l'ingresso, munito di tesserino aeroportuale.
3. La persona che scorta è responsabile del comportamento di chi viene scortato.
4. La persona che scorta deve avere la o le persone scortate, fino ad un massimo di 7 (sette), sotto diretto controllo visivo, ovvero, chiaramente visibile, non oscurato da alcun veicolo, oggetto, fabbricato, condizioni meteo e sufficientemente vicino per porre in essere interventi adeguati in caso di necessità.
Il numero delle persone scortate può essere maggiore di sette su espressa autorizzazione della Direzione aeroportuale.

Art. 9 **Obblighi dei titolari di tesserini di ingresso**

1. I titolari di tesserino d'ingresso alle aree sterili sono obbligati a esibire il TIA e i documenti di riconoscimento a ogni richiesta del personale dell' Enac e delle Forze dell'Ordine.
2. Se per qualsiasi causa decadano i motivi, i presupposti e/o i requisiti che avevano legittimato l'emissione del tesserino di ingresso alle aree sterili dell'Aeroporto, i titolari sono obbligati a restituire il tesserino alla Società/Operatore/Associazione che aveva inoltrato la richiesta di emissione il quale provvederà successivamente alla riconsegna alla società Fanum Fortunae. Qualora Società/Operatore/Associazione Aeroportuale non riesca ad ottenere in restituzione il titolo dell'interessato deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione Aeroportuale ed alla società Fanum Fortunae che provvederà alle necessarie cancellazioni.
3. Infine, in caso di smarrimento e/o furto del tesserino di ingresso alle aree sterili dell'aeroporto, il titolare ha l'obbligo di denuncia alle Forze dell'Ordine e alla contestuale comunicazione alla Direzione aeroportuale ed alla società Fanum Fortunae che provvederà alla sostituzione.



Art. 10
Vigilanza e Controllo

1. L'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo in ordine alla applicazione di quanto disposto dalla presente Ordinanza è affidato al personale dell'ENAC ed al personale delle Forze dell'Ordine.

Art. 11
Sanzioni

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori agli articoli di questa Ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 1174 e 1175 del Codice della Navigazione.

Art. 12
Decorrenza

1. La presente Ordinanza entra in vigore alla data del 20 gennaio 2014.

Falconara M., 7 gennaio 2014

Il Direttore
Dr.ssa Silvia Ceccarelli